



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 13 del 22/01/2001

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 dicembre 2000, n. 1934

Modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.

L'assessore all'Agricoltura e Foreste, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, confermata dal Dirigente dello stesso Ufficio e dal Dirigente del Settore Agricoltura, riferisce quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (O.C.M.), entrato in vigore il 21 luglio 1999 e applicabile dal 1° agosto 2000, sostituisce la precedente O.C.M. disciplinata dal Reg. (CEE) n. 822/87.

Il regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, entrato in vigore il 17 giugno 2000 e applicabile dal 1° agosto 2000, stabilisce le modalità di applicazione del suddetto Reg. (CE) n. 1493/99.

Il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali con decreto 27 luglio 2000 ha emanato "Norme di attuazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 e del regolamento (CE) della Commissione n. 1227/2000, concernenti l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo", entrato in vigore il 9 agosto 2000.

Detto decreto stabilisce che le Regioni fissano le procedure e gli adempimenti per l'attuazione della normativa di cui ai regolamenti citati in precedenza, in particolare per la gestione del potenziale produttivo viticolo.

Il decreto in questione, inoltre, all'art. 2 stabilisce che le regioni fissano le procedure e gli adempimenti per la regolarizzazione delle superfici vitate, applicando le relative sanzioni. Tali sanzioni sono state fissate dal decreto Legislativo 10 agosto 2000, n. 260, entrato in vigore il 22 settembre 2000.

Al riguardo si dà atto che le modalità procedurali per la regolarizzazione dei vigneti impiantati senza la prescritta regolarizzazione saranno proposte all'esame della Giunta regionale con separato provvedimento.

In ottemperanza delle disposizioni normative comunitarie e nazionali, è necessario stabilire nuove modalità e procedure tecnico amministrative, in sostituzione di quelle precedentemente in vigore, per la presentazione delle domande, per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di estirpazione, di reimpianti e nuovi impianti di vigneti, per l'acquisizione dei diritti di reimpianto e per il trasferimento degli stessi, per l'istituzione della riserva dei diritti di impianto, nonché per i controlli, per le registrazioni e per la trasmissione delle informazioni agli organi nazionali e comunitari preposti.

Pertanto si propone di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo, di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, riportate nell'allegato A che forma parte integrante del presente provvedimento.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa

a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta regionale l'adozione del conseguente atto finale, in quanto di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, del dirigente dell'Ufficio e del dirigente del Settore;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di prendere atto di quanto riportato nelle premesse, che qui si intende integralmente richiamato, e di fare propria la proposta dell'Assessore all'Agricoltura;
- di approvare le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, in applicazione dell'Organizzazione Comune del Mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai Reg. (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000, come indicate nell'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di individuare negli uffici del settore Agricoltura, negli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura e negli Uffici Regionali del Contenzioso i responsabili dei procedimenti amministrativi precisati nel suddetto documento;
- di dare atto che il documento in parola contenente le modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese, sarà inviato al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e all'AIMA in liquidazione per la successiva trasmissione alla Commissione dell'U.E. ai sensi dell'art. 16 del Reg. (CE) n. 1493/1999;
- di incaricare il Dirigente dell'Ufficio Produzioni Arboree e il Dirigente del Settore Agricoltura di seguire il negoziato tecnico con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e con i Servizi della Commissione U.E. e, nel caso di richiesta di modifiche e/o integrazioni, di predisporre il relativo atto per l'adozione definitiva da parte della Giunta regionale;
- di incaricare la segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente atto all'Ufficio del Bollettino per la pubblicazione del bando nel BURP, ai sensi dell'art. 6, lettera g), della L.R. n. 13/94;
- di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della Legge 127/97.

Il Segretario Il Presidente

Dr.Romano Donno Dott.Raffaele Fitto

Allegato A

REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE, RIFORMA FONDIARIA, FORESTE,
ACQUACOLTURA,
CACCIA E PESCA

Modalità procedurali per la gestione del potenziale produttivo viticolo pugliese in applicazione dell'organizzazione comune del mercato (O.C.M.) vitivinicolo di cui ai regolamenti (CE) n.1493/1999 e

1. Fonti normative

- Reg. (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;
- Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 27 luglio 2000 che disciplina le modalità applicative delle norme previste al Titolo II°, Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1493/1999, nonché i Capi I, II, III e IV del Reg. (CE) n. 1227/2000 della Commissione;
- Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000 recante disposizioni sanzionatorie del Reg. (CE) n. 1493/1999 relativo all'OCM del settore vitivinicolo;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 26 luglio 2000 che ha disposto l'obbligo della presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate.

2. Finalità

Il presente provvedimento disciplina le modalità applicative delle norme in materia di potenziale viticolo previste al Titolo II°, Capi I e II del Reg. (CE) n. 1493/1999 e al Capo II del Reg. (CE) n. 1227/2000.

3. Definizioni

Ai fini della applicazione delle presenti norme si intende per:

Conduttore: la persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola in azienda di cui disponga a titolo legittimo.

Campagna: la campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e conclusione il 31 luglio dell'anno successivo.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uva da vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Superficie vitata: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, come registrata nella dichiarazione vitivinicola. In particolare:

1. La superficie vitata ricadente su una particella catastale è la intera superficie catastale della particella.
2. La superficie ricadente solo su una parte della particella catastale è quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.
3. La superficie vitata di filari singoli è, per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

Le eventuali fallanze presenti all'interno della superficie vitata non comportano riduzione ai fini della misurazione della medesima superficie vitata.

In caso di viti sparse il calcolo della superficie netta vitata viene effettuato assumendo una superficie di insidenza media per ceppo di 6 metri quadrati.

Estirpazione: la eliminazione totale dei ceppi su un terreno vitato, mediante estirpazione alla radice.

Impianto: la messa a dimora definitiva di barbatelle di vite, innestate o non innestate, per la produzione di uve o per la coltura di piante madri per marze.

Diritto di impianto: il diritto di piantare viti in forza del diritto di nuovo impianto, del diritto di reimpianto, del diritto di impianto ottenuto da una riserva o di un nuovo diritto di impianto ottenuto in applicazione delle condizioni stabilite al punto 5.1 del presente documento.

Diritto di reimpianto: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione alle condizioni stabilite al successivo punto 5.2 del presente documento.

Sovrainnesto: l'innesto di una vite già innestata, ai fini della riconversione varietale.

Superficie irrigua: terreno nel quale sia installato un impianto fisso di irrigazione e sul quale non venga praticata la sola irrigazione di soccorso.

4. Divieto di impianto

La normativa comunitaria (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) dispone il divieto di impianto dei vigneti per uva da vino, nonché del sovrainnesto di varietà per uva da vino su viti con varietà diverse da quelle da vino, fino al 31 luglio 2010.

5. Condizioni per la deroga al divieto

Tuttavia fino alla suddetta data è consentito l'impianto di viti con varietà da vino, a condizione che i soggetti interessati dispongano (art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/1999) di un diritto di nuovo impianto e/o di reimpianto e li esercitino in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia.

5.1 Nuovi impianti

Un produttore può effettuare un nuovo impianto di viti con varietà per la produzione di uva da vino solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione della Regione:

- a) per superfici destinate a nuovi impianti nell'ambito di espropri per motivi di pubblica utilità o per misure di ricomposizione fondiaria;
- b) per superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) per superfici destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- d) per superfici destinate esclusivamente al consumo familiare del viticoltore, fino ad un massimo di 10 are;
- e) per superfici destinate alla produzione di vini a DOC e IGT con l'obbligo di iscrizione nei rispettivi albi ed elenchi delle vigne.

Quest'ultima possibilità è determinata dalla Regione a seguito dell'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale e messa in atto con bando pubblico. Per gli altri casi l'autorizzazione è rilasciata con le modalità e secondo le prescrizioni riportate al successivo punto 7.

I diritti di nuovi impianti devono essere esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella del rilascio e solo per le finalità per i quali sono stati concessi.

I diritti di nuovi impianti non esercitati nel periodo prescritto vengono automaticamente assegnati alla riserva regionale di cui al successivo punto 9.

5.2 Reimpianti

Un produttore può eseguire un reimpianto di viti con varietà per uva da vino, solamente nei seguenti casi e previa autorizzazione delle Regioni:

- a) acquisisca il diritto di reimpianto, rilasciato dagli uffici regionali secondo le modalità indicate al successivo punto 7.6, previa estirpazione di un vigneto aziendale esistente;
- b) si impegni ad estirpare il vigneto oggetto della sostituzione, secondo le modalità indicate al successivo punto 7.7, entro 3 anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto;
- c) sia in possesso di un diritto di reimpianto, rilasciato ai sensi della precedente normativa (Reg. CEE n. 822/87) e non ancora scaduto;
- d) sia in possesso di un diritto di reimpianto acquistato in base alla precedente normativa e ancora valido, ovvero acquisito con le modalità di cui ai successivi punti 5.2.1 e 7.8.

I diritti di reimpianto acquisiti ai sensi della presente normativa devono essere esercitati nella medesima

azienda per la quale sono stati assegnati ed entro 5 campagne successive a quella in cui è stata effettuata l'estirpazione. Se tali diritti non sono esercitati entro il periodo prescritto confluiscono nella riserva regionale dei diritti di impianto.

Non sono concessi diritti di reimpianto qualora siano estirpati:

- vigneti impiantati in regime di divieto senza la prescritta autorizzazione;
- vigneti impiantati con varietà di viti non menzionate nella classificazione comunitaria delle varietà raccomandate e/o autorizzate;
- vigneti destinati alla sperimentazione viticola;
- superfici vitate destinate alla coltivazione di piante madri per marze;
- vigneti destinati alle produzioni vitivinicole per l'esclusivo consumo familiare;
- superfici viticole impiantate in attuazione di misure di esproprio o ricomposizione fondiaria qualora siano stati concessi diritti di nuovo impianto.

Al fine di garantire che il potenziale produttivo viticolo regionale non aumenti vengono adottate le disposizioni che seguono.

E' fatto obbligo nell'esercizio del diritto di reimpianto di non superare la resa indicata nel diritto medesimo.

Tale resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini vqprd e/o igt si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;
- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale. Questa è individuata come media dei dati ISTAT delle rese delle ultime cinque campagne, non tenendo conto di quella più alta e di quella più bassa.

Nel caso in cui l'esercizio del diritto avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica una riduzione alla superficie vitata da impiantare pari al 10%.

E' fatto obbligo di esercitare il diritto di reimpianto la produzione di vino di pari categoria rispetto a quella che ha generato il diritto o per categoria superiore, in base alla piramide produttiva di cui alla Legge 164/92, ossia: vini da tavola, vini da tavola con indicazione geografica (IGT), vini a denominazione di origine controllata (DOC), vini a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG).

5.2.1 Trasferimento dei diritti di reimpianto

I diritti di reimpianto possono essere parzialmente o totalmente trasferiti ad un'altra azienda qualora:

a) una parte dell'azienda interessata venga trasferita a quest'altra azienda. In tal caso i diritti possono essere esercitati soltanto su una superficie di quest'ultima nel limite della superficie trasferita;

b) le superfici di quest'altra azienda siano destinate:

- alla produzione di v.q.p.r.d. o di vini designati mediante indicazione geografica;
- alla coltura di piante madri per marze.

Il trasferimento di un diritto di reimpianto avviene mediante scrittura privata tra le parti contraenti registrata. Nella medesima scrittura privata, oltre alla generalità delle parti contraenti, devono risultare indicati: l'entità della superficie oggetto di trasferimento, la destinazione produttiva del diritto di reimpianto o del reimpianto da effettuare, gli estremi del diritto di reimpianto con l'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato e la durata del diritto medesimo.

Nel caso di compravendita, totale o parziale, di un'azienda che ha in portafoglio un diritto di reimpianto il titolo si intende in disponibilità del nuovo conduttore solo se viene citato nell'atto di cessione.

Il diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito deve essere esercitato in modo da non comportare un aumento del potenziale viticolo. A tal fine, l'autorizzazione al reimpianto, tenendo conto dei parametri indicati nel diritto di reimpianto, indica la superficie equivalente sulla quale è possibile che venga esercitato il diritto, come riportato al punto 5.2.

Il nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto viene rilasciato dalla Regione, su presentazione della relativa domanda e secondo le modalità indicate nel punto 7.8.

Nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in altra Regione è fatto obbligo di osservare le disposizioni di cui al punto 5.2. Inoltre per i vigneti la cui destinazione produttiva ha rese diverse, la superficie oggetto di reimpianto è pari alla superficie oggetto di estirpazione moltiplicata per il rapporto tra la resa del vigneto oggetto di estirpazione e la resa del disciplinare di produzione v.q.p.r.d. o i.g.t. della zona oggetto del reimpianto.

In ogni caso la superficie reimpiantata non può essere superiore alla superficie oggetto di estirpazione. Tuttavia gli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura (in appresso denominati IPA) nel caso di richiesta di trasferimento del diritto di reimpianto fra aziende di Regioni diverse, possono avvalersi della facoltà, di cui al DM 27 luglio 2000, del diniego dell'autorizzazione al trasferimento, qualora ragioni socio-economiche e di salvaguardia dell'ambiente lo rendano necessario.

La suddetta limitazione può essere adottata, con apposito provvedimento della Giunta Regionale, anche nel caso di trasferimento dei diritti tra aziende i cui terreni siano ubicati in province diverse della stessa Regione Puglia, quando situazioni produttive e di mercato, nonché situazioni socio-economiche territoriali e ambientali particolari la rendano indispensabile.

6. Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale

Ai fini degli adempimenti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, ciascun conduttore di vigneti per uva da vino è tenuto a notificare qualsiasi variazione del potenziale produttivo viticolo dell'azienda (superficie investita a vigneto e diritti di impianto posseduti).

Pertanto per i conduttori di aziende agricole, congiuntamente ad eventuali comproprietari o possessori ad altro titolo qualora la conduzione dell'azienda non coincida con la proprietà, che intendano procedere all'estirpazione, al reimpianto o a un nuovo impianto di superficie vitata, è fatto obbligo di chiedere il relativo nullaosta/autorizzazione alla Regione Puglia.

La pratica del reinnesto è assimilata al reimpianto e pertanto è soggetta alla presente disciplina.

Nell'ambito della scala delle destinazioni produttive, vini da tavola, IGT, VQPRD, non è consentito impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva di qualità inferiore rispetto a quella attestata nel nullaosta rilasciato.

I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Reg. CEE n. 822/87 e validi fino ad una data successiva al 31 luglio 2000, restano validi fino alla data indicata nella concessione rilasciata conformemente al regolamento citato.

7. Modalità di presentazione delle notifiche e delle domande

In particolare gli adempimenti dei conduttori viticoli riguardano le seguenti operazioni:

Diritti di nuovo impianto:

- 1) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per esproprio e ricomposizione fondiaria;
- 2) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per sperimentazione viticola;
- 3) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di piante madri per marze;
- 4) domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione destinata al consumo familiare;
- 5) domanda per la realizzazione di nuovi impianti di viti per la produzione di vini DOC/DOCG e IGT.

Diritto di reimpianto:

- 6) notifica di estirpazione e contestuale domanda per l'acquisizione del diritto di reimpianto;
- 7) domanda di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva di un proprio vigneto;
- 8) domanda di nullaosta al trasferimento del diritto di reimpianto.

Notifica di abbandono dell'attività vitivinicola:

- 9) notifica di estirpazione.

Tutte le domande e notifiche vanno inviate all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (IPA) competente per territorio, ad eccezione delle domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola le quali vanno inviate all'Assessorato regionale all'Agricoltura.

7.1 Domande per nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di esproprio e di ricomposizione fondiaria
Riguardano le superfici destinate a nuovi impianti di viti nell'ambito di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, adottate in applicazione della normativa nazionale.

La concessione è data su domanda del produttore interessato all'IPA competente e previa verifica della sussistenza delle condizioni previste, per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto delle misure di ricomposizione o di esproprio.

7.2 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla sperimentazione viticola

Le aziende vitivinicole, singole o associate, i Consorzi di tutela, gli Enti pubblici e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivicoltura che intendono realizzare un progetto di ricerca e/o di sperimentazione devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'impianto di superficie destinata a sperimentazione viticola deve essere giustificato da un progetto di ricerca e/o sperimentazione validato da una istituzione scientifica operante nel campo della vitivicoltura che se ne assume la responsabilità scientifica.

Il progetto deve avere una durata definita e limitata. I termini possono essere prorogati su richiesta motivata della Istituzione scientifica responsabile. I risultati della ricerca e/o sperimentazione devono essere messi a disposizione del Servizio Regionale di Sviluppo Agricolo che potrà utilizzarli a fini istituzionali nei modi e nei tempi più opportuni.

La domanda per l'impianto di vigneti sperimentali, da inviare all'Assessorato Regionale all'Agricoltura - Settore Agricoltura - Ufficio Produzioni Arboree - Bari, deve essere presentata secondo lo schema dell'allegato modello RVS, corredata dal progetto di ricerca e/o sperimentazione.

Il progetto deve contenere:

- gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- la durata (che solo eccezionalmente può superare i dieci anni);
- una relazione illustrativa;
- l'ubicazione e l'entità delle superfici da impiantare;
- i risultati che si prevede di raggiungere;
- il carattere innovativo del progetto proposto al fine di giustificare la richiesta di impianto di nuove superfici vitate;
- il responsabile scientifico.

Nel progetto deve essere evidenziata la piena disponibilità e le modalità per la massima divulgazione dei temi e dei risultati della sperimentazione.

Il progetto deve essere firmato dal soggetto proponente e controfirmato, per validazione, da una Istituzione scientifica a carattere pubblico, dedita alla ricerca e/o sperimentazione nel campo della vitivicoltura che ne assume la responsabilità scientifica

La domanda deve contenere:

- l'indicazione dei riferimenti catastali e della estensione della superficie vitata da impiantare, riportando in allegato la cartografia catastale nella quale risulti evidenziato l'esatto posizionamento del vigneto;
- l'impegno ad installare in modo visibile, in prossimità del nuovo impianto di viti, apposita segnaletica recante che trattasi di impianto sperimentale realizzato ai sensi dell'art. 3 del Reg. CE n. 1493/1999, la superficie impiantata, gli estremi dell'autorizzazione, la data di impianto e la durata della sperimentazione, la denominazione dell'azienda alla quale appartengono gli impianti sperimentali, l'oggetto ed il responsabile della sperimentazione;

- l'impegno:

- a non iscrivere le superfici impiantate ad albi dei vigneti a vqprd e agli elenchi delle vigne a igt;
- ad estirpare le superfici impiantate al termine della sperimentazione,
- a non commercializzare i prodotti ottenuti dalle superfici oggetto di sperimentazione.

L'Ufficio Produzioni Arboree unitamente all'Ufficio Servizi di Sviluppo esprimono il parere sulla conformità del progetto di ricerca agli indirizzi ed agli obiettivi programmatici comunitari, nazionali e

regionali in materia vitivinicola. E' facoltà dei predetti uffici, ai fini della formulazione del parere, che comunque dovrà essere formulato entro 60 giorni dal ricevimento del progetto, richiedere ulteriori informazioni e documenti a corredo del medesimo progetto.

Il Settore Agricoltura adotta l'atto di autorizzazione all'impianto, sulla base del parere di cui sopra, entro 30 giorni dal ricevimento del medesimo.

Nel caso di richiesta di proroga del progetto, il competente servizio regionale adotta l'atto di proroga previo parere dei citati uffici.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per il periodo della sperimentazione.

L'esercizio del diritto deve avvenire entro la seconda campagna successiva all'autorizzazione.

Le superfici vitate autorizzate devono essere estirpate a conclusione della sperimentazione entro la vendemmia successiva alla data in cui viene fissata la conclusione della sperimentazione stessa.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da vigneti sperimentali non possono essere commercializzati.

Durante il periodo della sperimentazione non è consentito iscrivere le superfici vitate destinate alla sperimentazione viticola in alcun albo vqprd o elenco delle vigne igt.

Dopo il periodo di sperimentazione il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla sperimentazione, diritti di reimpianto legittimamente posseduti a qualsiasi titolo o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale per compensare la mancata estirpazione della superficie interessata. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva, le viti piantate per la sperimentazione devono essere estirpate. Le spese della estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Le superfici non estirpate entro i termini stabiliti sono considerate vigneti abusivi e soggetti alla disciplina sanzionatoria vigente.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti sperimentali dà comunicazione alla Regione dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante utilizzando l'allegato modello N.

Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'Assessorato all'Agricoltura, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti.

7.3 Domande per l'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze

Le aziende vivaistiche, singole o associate, che intendono realizzare un impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, devono richiedere la relativa autorizzazione alla Regione.

L'autorizzazione ad eseguire nuovi impianti di viti per la coltivazione di piante madri per marze, per le sole varietà iscritte al catalogo nazionale, è concessa unicamente ai produttori muniti dell'apposita autorizzazione all'esercizio dell'attività vivaistica rilasciata ai sensi della Legge n. 987/1931 e che hanno i requisiti previsti dalle norme che disciplinano la moltiplicazione del materiale vegetativo della vite (DPR 1164/69).

L'autorizzazione è concessa ai soggetti sopra indicati a condizione che:

- sia assicurata la conduzione del fondo interessato all'impianto;
- l'uva sia staccata dalle piante e distrutta, prima della fase fenologica dell'invaiaitura, ad eccezione di cinque piante per varietà o clone necessarie per le verifiche ampelografiche e sanitarie; in tal caso l'uva prodotta da tali cinque piante deve essere comunque distrutta dopo l'invaiaitura.

Nessuna autorizzazione sarà rilasciata per le aree in cui è stata riscontrata la presenza di malattie dannose o letali per la vite o comunque che possono considerarsi a rischio per lo stato fitosanitario.

La domanda, per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri, va inviata all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, secondo lo schema dell'allegato modello RVM.

L'autorizzazione all'impianto è rilasciata dalla Regione, previo parere del Servizio fitosanitario regionale, entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso parere.

Il diritto di impianto concesso è valido esclusivamente per la produzione di piante madri per marze e l'impianto deve essere realizzato entro la seconda campagna viticola successiva a quella nel corso della quale è stata concessa l'autorizzazione.

I prodotti ottenuti da uve provenienti da tali vigneti non possono essere commercializzati.

Il produttore può utilizzare per le superfici vitate autorizzate alla produzione di piante madri, diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale per poter produrre, dalla superficie interessata, vino destinato alla commercializzazione. Nel caso in cui non possa utilizzare diritti di reimpianto o diritti di impianto attinti dalla riserva, le viti piantate per la produzione di piante madri devono essere estirpate. Le spese dell'estirpazione sono a carico del produttore interessato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze dà comunicazione alla Regione di avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema dell'allegato modello N.

I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri e le condizioni sull'utilizzo di tali superfici, sono validi per il periodo di produzione di dette piante. A tali superfici, in seguito, si applicano le disposizioni indicate in precedenza.

7.4 Domande per l'impianto dei vigneti il cui prodotto è destinato al consumo familiare

Il viticoltore che intenda impiantare una superficie vitata il cui prodotto sia destinato esclusivamente al proprio consumo familiare è tenuto a presentare domanda utilizzando l'allegato modello RVF. La concessione al nuovo impianto si intende automaticamente rilasciata entro 60 giorni dalla domanda, in assenza di eventuali osservazioni e/o richieste del competente Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura.

La superficie massima dell'impianto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare è fissato in 10 are.

L'estirpazione di superfici destinate a prodotti per il consumo familiare non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

In presenza di superficie destinata a prodotti per il consumo familiare, l'eventuale acquisizione di diritti di nuovo impianto o di reimpianto per finalità diverse dal consumo familiare deve essere fatta valere anche sulle superfici già impiantate per il consumo familiare.

Il soggetto autorizzato all'impianto di vigneti i cui prodotti sono destinati al consumo familiare dà comunicazione all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura dell'avvenuto impianto, entro 30 giorni dalla messa a dimora delle piante secondo lo schema allegato modello N.

E' vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da tali superfici.

Qualora si riscontrino infrazioni a tale divieto, la superficie interessata viene estirpata con spese a carico del viticoltore. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve provenienti da tali superfici possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

7.5 Domande per la concessione di diritti di nuovo impianto di vigneto

Le domande per ottenere l'autorizzazione a realizzare nuovi vigneti, in deroga al divieto, per la produzione di vini a DOC e IGT, di cui all'art. 3, par. 2 del Reg. CE n. 1493/99, potrà essere presentata a seguito di bando pubblico, emanato dalla Regione, sulla base della constatazione che la produzione di determinati vini di qualità è largamente inferiore alla richiesta del mercato.

Tale bando potrà essere emanato entro il 31 luglio 2003 nei limiti delle disponibilità dei diritti nuovamente creati assegnati dall'Unione Europea e ripartiti tra le Regioni dal Ministero per le Politiche Agricole e Forestali.

7.6 Notifica di estirpazione e richiesta di diritto di reimpianto

Il conduttore che intende procedere all'estirpazione del vigneto e vuole acquisire il previsto diritto di

reimpianto deve presentare domanda all'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura competente per territorio, entro il 30 giugno di ogni anno, redatta secondo l'allegato modello RDR.

L'IPA entro 90 giorni dal termine di presentazione della domanda rilascia il nullaosta all'estirpazione previa verifica della destinazione produttiva (da vino o da tavola), della superficie da estirpare e delle condizioni di cui al punto 5.2 sulla base di accertamento diretto in azienda, dell'esame dei dati riportati nella dichiarazione delle superfici vitate validata o di altra adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali.

Il conduttore è tenuto a notificare alla Regione, secondo lo schema dell'allegato modello N., l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dalla eliminazione totale dei ceppi.

Qualora non venga effettuata tale notifica entro i termini stabiliti, le cinque campagne di validità del diritto di reimpianto decorrono dalla data di rilascio della autorizzazione alla estirpazione.

A seguito della notifica di estirpazione viene rilasciato dalla Regione il diritto di reimpianto.

I parametri del vigneto oggetto di estirpazione, quali la superficie, il tipo di conduzione del terreno (irriguo e non irriguo), la destinazione produttiva e la resa, sono indicati nel provvedimento di concessione del diritto di reimpianto.

La resa di produzione è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini vqprd e/o igt si applicano le rese dei rispettivi disciplinari di produzione;
- per i diritti di reimpianto originati dall'estirpazione di vigneti che producevano vini da tavola si applica la corrispondente resa media regionale. Questa è individuata come media dei dati ISTAT delle rese delle ultime cinque campagne, non tenendo di quella più alta e di quella più bassa.

Il diritto di reimpianto deve essere esercitato prima della fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione, nel rispetto della destinazione produttiva.

Il conduttore è tenuto a notificare alla Regione, secondo lo schema dell'allegato modello N. la realizzazione dell'impianto. Tale comunicazione deve essere effettuata entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto.

La stessa notifica è tenuto ad effettuare il conduttore che esercita un diritto di reimpianto acquisito in base alla precedente normativa.

In mancanza della comunicazione l'IPA allo scadere delle 5 campagne dispone gli accertamenti sull'avvenuta o meno utilizzazione del diritto ai fini della sua collocazione nella riserva.

Il nullaosta può essere rilasciato entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda qualora la medesima domanda sia corredata da una relazione tecnica, redatta, sotto forma di atto d'asseveramento o di perizia giurata, da un tecnico abilitato a esercitare nelle materie agronomiche, dalla quale risultino le caratteristiche del vigneto, e in particolare:

- l'esatta superficie del vigneto determinata secondo la definizione di cui al punto 2 del presente provvedimento;
- la varietà di uva prodotta e la sua destinazione produttiva;
- la forma di allevamento e il sesto d'impianto;
- l'eventuale iscrizione nell'albo dei vini DOC;
- i precisi dati catastali.

Nel caso venga prodotto il documento d'asseveramento la verifica preventiva da parte dell'IPA si limita soltanto alla presa d'atto di quanto riportato nella relazione tecnica.

Tale procedura adottata ai fini della semplificazione del procedimento autorizzatorio evita la necessità di effettuare sopralluoghi in campo in un periodo temporale obbligato (agosto-settembre) per l'accertamento della varietà coltivata.

Comunque l'IPA dispone accertamenti e sopralluoghi preventivi su un campione di almeno il 10% delle domande presentate annualmente.

7.7 Domande di autorizzazione al reimpianto con estirpazione successiva

Il conduttore che intende effettuare un reimpianto in anticipo rispetto all'estirpazione di un vigneto di superficie equivalente deve presentare domanda redatta secondo l'allegato modello RRA, all'Ispettorato competente, entro il 30 giugno di ogni anno.

La domanda deve contenere, tra l'altro, l'impegno a:

- estirpare entro tre anni dalla messa a dimora delle viti oggetto del reimpianto una pari superficie di vigneto aziendale regolarmente detenuta;
- costituire e presentare all'atto del rilascio dell'autorizzazione, garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari al 120% del valore del prodotto ricavabile nel periodo considerato, così fissato forfettariamente per ettaro in base al tipo di allevamento del vigneto: £. 10.000.000 per il tendone, £. 7.000.000 per la spalliera, £. 6.000.000 per l'alberello;
- non produrre vino da commercializzare proveniente contemporaneamente sia dalla superficie che deve essere estirpata sia dalla superficie impiantata. A tal fine si impegna a eliminare i grappoli prima della fase fenologica della invaiatura su una delle due superfici.

Inoltre la domanda deve contenere la dichiarazione del conduttore di non possedere diritti di reimpianto in portafoglio o di possederne in misura non sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie necessaria.

Il nullaosta all'estirpazione e l'autorizzazione al reimpianto viene rilasciate entro 90 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda, previa:

- a) verifica della superficie da estirpare sulla base di accertamento diretto in azienda o di adeguata documentazione fornita dall'azienda e/o giacente presso gli uffici regionali;
- b) accertamento che il produttore non possieda altri diritti di impianto o che quelli posseduti non sono in quantità sufficiente per impiantare viti su tutta la superficie richiesta. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata tenendo conto di eventuali diritti già in possesso del conduttore;
- c) costituzione di una polizza fidejussoria da parte del conduttore di importo pari al 120% del valore del prodotto come determinato in precedenza.

Il conduttore è tenuto a notificare alla Regione la realizzazione dell'impianto entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuto il reimpianto secondo lo schema dell'allegato modello N. e l'avvenuta estirpazione entro 30 giorni dall'eliminazione totale dei ceppi, secondo lo schema del suddetto modello N. A notifica della estirpazione, la Regione provvede allo svincolo della fidejussione.

Qualora non venga effettuata la estirpazione entro il termine stabilito, l'importo della fidejussione viene incamerato e la superficie non estirpata viene considerata piantata in violazione al divieto di impianto disposto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e quindi è disposta l'estirpazione coatta con spese a carico del produttore.

Il nullaosta all'estirpazione e l'autorizzazione al reimpianto può essere rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda secondo la procedura indicata al precedente punto 7.6.

7.8 Domanda di trasferimento ed esercizio di un diritto di reimpianto

Il conduttore che intende acquistare un diritto di reimpianto da altro possessore ed esercitare lo stesso diritto, deve presentare domanda all'IPA, secondo l'allegato modello RRT.

Alla domanda deve essere allegata copia del diritto di reimpianto che sarà oggetto di trasferimento unitamente alla scrittura privata tra le parti contraenti.

Il nullaosta al trasferimento e l'autorizzazione al reimpianto viene rilasciata dall'IPA entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, previa verifica della sussistenza e validità del diritto di reimpianto. In caso di trasferimento da altra regione la suddetta verifica viene richiesta direttamente all'Amministrazione regionale di provenienza del diritto.

In ogni caso il termine di validità del diritto di reimpianto trasferito è quello di otto campagne successive a quella di estirpazione del vigneto che ha generato il diritto, se rilasciato ai sensi del Reg. CEE n. 822/87 e di cinque campagne se rilasciato ai sensi della presente normativa.

Il conduttore è tenuto a comunicare all'IPA, secondo l'allegato modello N., la realizzazione dell'impianto

entro il 30 giugno della campagna in cui è avvenuta la messa a dimora delle viti. Nel caso di impianto in provincia o in regione diversa da quella di provenienza analogo comunicazione va inoltrata ai rispettivi uffici competenti.

7.9 Notifica di estirpazione

Al fine di consentire l'aggiornamento dell'inventario viticolo regionale e la corretta gestione del patrimonio viticolo della Puglia, il conduttore che intende procedere all'estirpazione di un vigneto senza voler acquisire il diritto di reimpianto deve inviare comunicazione all'IPA competente per territorio, secondo l'allegato modello NSR.

Gli IPA provvedono a registrare i relativi dati per il loro eventuale trasferimento nella riserva dei diritti d'impianto.

8. Sanzioni per impianti e reimpianti irregolari di vigneti effettuati dopo il 1° settembre 1998

I vigneti con varietà di uve da vino piantati a decorrere dal 1° settembre 1998 la cui produzione può essere messa in circolazione soltanto se destinata a distillerie ai sensi dell'art. 6, par. 3 o dell'art. 7, par. 4 del Reg. CEE n. 822/87 e piantate in violazione del divieto di impianto, devono essere estirpate.

Le superfici impiantate successivamente al 31 luglio 2000 in violazione del divieto di impianto, previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni che disciplinano l'uso dei diritti di nuovo impianto, dei diritti di reimpianto e l'impiego delle varietà classificate, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento, devono essere estirpate.

Le spese connesse all'estirpazione sono a carico del produttore.

I prodotti derivanti dalle uve provenienti da tali superfici devono essere messi in circolazione solo se sono destinati alla distillazione. Non può distillarsi alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Inoltre alle stesse superfici vitate si applicano le sanzioni previste dall'art. 2, comma 2 del Decreto Legislativo n. 260 del 10 agosto 2000, e cioè "il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni, e disposizioni applicative, o viola le disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, ai diritti di reimpianto, ai diritti di nuovo impianto ottenuto da una riserva, previste rispettivamente dagli articoli 3, 4 e 5 del regolamento medesimo, che disciplinano l'uso di detti diritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinque milioni a dieci milioni per ettaro, o frazione di ettaro della superficie vitata, per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate. Ove il trasgressore non esegua l'estirpazione delle viti entro il termine fissato dall'autorità regionale, quest'ultima provvede alla rimozione degli impianti, ponendo a carico del trasgressore la relativa spesa". Per l'accertamento delle violazioni in parola si provvede con le modalità stabilite dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 244 del 30 giugno 1993 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2074/94. Per l'applicazione delle relative sanzioni si procede a norma dell'art. 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 e successive modificazioni.

Sono fatte salve diverse disposizioni che sarà necessario emanare a seguito di eventuali modifiche del citato Decreto Legislativo n. 260/2000.

9. Riserva regionale

Allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo è istituita la riserva regionale dei diritti di impianto (articolata su base provinciale), ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE n. 1493/1999.

La Riserva è alimentata dai seguenti diritti:

- diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro la fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui sono stati concessi;
- diritti di reimpianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro la fine della quinta campagna successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpazione;

- diritti di reimpianto ceduti dai possessori alla riserva, a titolo oneroso o gratuito;
- eventuali diritti d'impianto nuovamente creati ai sensi dell'art. 6, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99;
- la quota del 50% in più dei diritti di reimpianto acquistati sul libero mercato per regolarizzare vigneti abusivi (art. 2, par. 6, lett. b) del Reg. CE n.1493/99);
- i diritti di reimpianto e nuovi impianti rilasciati ai sensi del Reg. CEE n. 822/87, non esercitati entro i termini prescritti per la rispettiva utilizzazione.

Gli IPA tengono la registrazione dei diritti assegnati alla riserva, annotandone la scadenza e comunicando la loro entità all'Assessorato regionale all'Agricoltura che provvede alla loro concessione.

I diritti assegnati alle riserve regionali sono concessi, a mezzo di apposito bando:

- a) a titolo gratuito, ai produttori di età inferiore a quarant'anni con priorità a quelli dotati di una sufficiente capacità professionale che si insediano per la prima volta in un'azienda viticola in qualità di capo dell'azienda, oppure
- b) dietro corrispettivo versato all'Amministrazione regionale, ai produttori che intendono far valere tali diritti per piantare vigneti la cui produzione abbia sicure possibilità di essere commercializzata.

Nei bandi suddetti vengono fissati i criteri per la determinazione degli importi del corrispettivo, nonché i criteri e le modalità per assicurare che il luogo dove sono esercitati i diritti di impianto prelevati da una riserva, le varietà utilizzate e le tecniche colturali impiegate garantiscano che la produzione risponda alla domanda del mercato e che le rese siano rappresentative di quelle medie della zona, ed in particolare che questi diritti non siano utilizzati in superfici irrigue qualora provenienti da superfici non irrigue.

I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati non oltre la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati alla riserva medesima. Dopo tale data i diritti non concessi si estinguono.

Le modalità per l'acquisizione alla riserva regionale per conferimento da parte dei produttori saranno definite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Le somme introitate dalle cessioni dei diritti di impianto dalla riserva regionale sono destinate alla attività della riserva e ad attività di studio, ricerca e sperimentazione in campo vitivinicolo.

10. Premi per l'abbandono

In attesa della precisa determinazione del suo patrimonio viticolo, attraverso la presentazione delle dichiarazioni delle superfici vitate e la regolarizzazione di taluni vigneti, la Regione Puglia non applica il Capo II, Titolo II del Reg. CE n. 1493/1999, concernente i premi per l'abbandono definitivo della viticoltura.

11. Classificazione delle varietà di viti

La classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'art. 20 del Reg. CE n. 1227/2000 della Commissione, in attesa dell'emanazione di ulteriori disposizioni e linee guida generali da parte del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali avverrà secondo le procedure vigenti.

12. RegISTRAZIONI e comunicazioni

Gli IPA tengono la registrazione e comunicano all'Assessorato regionale all'Agricoltura, per la successiva trasmissione al MiPAF e all'U.E., entro 60 giorni dalla fine della campagna viticola le seguenti informazioni, secondo i modelli 2.1 e 2.2 allegati al Reg. CE n.1227/2000:

- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per ricomposizione o esproprio;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per la coltivazione di piante madri per marze;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per il consumo familiare dei viticoltori, unitamente all'elenco dei conduttori autorizzati a coltivare tali vigneti;
- la superficie totale dei diritti di nuovo impianto concessi per la produzione di vini DOC e IGT;
- la superficie totale dei diritti di reimpianto rilasciati distinti tra quelli "normali" e quelli "anticipati";
- la superficie totale dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento.

Gli IPA tengono la registrazione dei diritti assegnati alla riserva, annotandone la scadenza e comunicando la loro entità all'Assessorato regionale all'Agricoltura che provvede alla loro concessione.

Inoltre gli IPA trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla data di notifica all'interessato:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la coltivazione di piante madri per marze;
- copia del provvedimento di estirpazione degli impianti di cui sopra, trascorso il periodo di produzione di marze;
- copia del provvedimento di autorizzazione al reimpianto anticipato.

Mentre l'Assessorato all'Agricoltura provvede all'invio, entro gli stessi termini di:

- copia del provvedimento di concessione del diritto di nuovo impianto per la sperimentazione viticola;
- copia dei provvedimenti di estirpazione degli impianti sperimentali, trascorso il periodo di sperimentazione.

Gli Uffici regionali del Contenzioso tengono la registrazione delle violazioni al divieto di impianto dei vigneti previsto dall'art. 2, par. 1 del Reg. CE n. 1493/99 e delle disposizioni relative ai diritti di nuovo impianto, di reimpianto e all'utilizzo di varietà di viti classificate previste dagli articoli 3, 4, 5 e 19 del medesimo regolamento.

Gli stessi Uffici trasmettono al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Ispettorato Centrale Repressione Frodi, entro 30 giorni dalla notifica al trasgressore, copia dei provvedimenti con i quali sono state irrogate le sanzioni per le violazioni di cui al comma precedente.

Inoltre tali Uffici, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmettono all'Assessorato regionale all'Agricoltura, per il successivo inoltro al MiPAF e all'U.E., l'elenco di tutte le violazioni in questione accertate nel corso dell'ultima campagna vitivinicola (che va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo).